

ALLEGATO ALL'ATTO

Reg.to il 29/09/2025

al N. 1186... Serie...3


L'ADDETTO AL SERVIZIO

S T A T U T O

.....

**ABBI CURA DI ME
ENTE DEL TERZO SETTORE**

Approvato in data 16 SETTEMBRE 2025

I N D I C E

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE e DURATA, STATUTO, SCOPO ed OGGETTO

- Articolo 1 - Denominazione
- Articolo 2 - Sede e Durata
- Articolo 3 - Statuto
- Articolo 4 - Scopo ed Oggetto

TITOLO II

DELLA VITA ASSOCIATIVA

- Articolo 5 - Soci
- Articolo 6 - Perdita della qualità di socio

TITOLO III

DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

- Articolo 7 - Organi dell'Associazione
- Articolo 8 - Assemblea degli associati
- Articolo 9 - Assemblea Straordinaria
- Articolo 10 - Consiglio Direttivo
- Articolo 11 - Il Presidente
- Articolo 12 - Il Vicepresidente
- Articolo 13 - Segretario e Tesoriere
- Articolo 14 - organo di Controllo
- Articolo 15 - Revisione Legale dei Conti

TITOLO IV

PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

- Articolo 16 - Patrimonio dell'Associazione e Risorse Economiche
- Articolo 17 - Bilancio
- Articolo 18 - Libri Sociali
- Articolo 19 - Convenzioni

TITOLO V

LAVORATORI E VOLONTARI

- Articolo 20 - Personale Retribuito
- Articolo 21 - Personale Volontario

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 - Devoluzione del Patrimonio

Articolo 23 - Clausola Compromissoria

Articolo 24 - Disposizioni finali

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE e DURATA, STATUTO, SCOPO ed OGGETTO

Articolo 1 - Denominazione

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile in tema di associazioni e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, (Codice Terzo Settore) è costituita un'associazione che assume la denominazione **"ABBI CURA DI ME"** che sarà integrata con **"ABBI CURA DI ME Ente Del Terzo Settore"** o, in breve **"ABBI CURA DI ME ODV"** dopo l'iscrizione nel relativo registro; di seguito indicata come Associazione.

Articolo 2 - Sede e Durata

L'Associazione ha sede in Comune di DERUTA (PG) via Del Mandorlo n. 23.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Deruta non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli Uffici competenti. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali ed operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate, la cui istituzione o soppressione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha durata **illimitata**.

Articolo 3 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 4 - Scopo ed Oggetto

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di

azione volontaria; erogazione gratuita di denaro, beni o servizi; di mutualità; di produzione o scambio di beni o servizi.

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore di propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 primo comma del D.Lgs 117/2017:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei temi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w).

L'Associazione quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra riportate, potrà svolgere la propria attività in favore e tutela dei bambini e neonati ricoverati presso le Unità Operative di TIN e NEONATOLOGIA, OSTETRICIA E GINECOLOGIA, PEDIATRIA di Aziende Sanitarie ed Enti Pubblici e Privati dislocati sul territorio nazionale in generale e della provincia di Perugia in particolare, e dei genitori dei medesimi mediante la partecipazione personale, volontaria e gratuita dei propri aderenti. In particolare potrà:

- a) formare, sensibilizzare ed informare sui temi delle cure palliative pediatriche e perinatali a livello della cittadinanza, delle autorità e delle istituzioni;
- b) fornire supporto morale e psicologico ai genitori dei nascituri e neonati che abbiano necessità di cure palliative;
- c) operare attraverso il volontariato e supporto logistico agli interventi sanitari, alle equipe multidisciplinari e alle terapie di sollievo;

- d) raccogliere fondi, donazioni e servizi di solidarietà per finanziare progetti e innovazioni nel campo della ricerca e per gli scopi affini a quelli oggetto dell'associazione;
- e) collaborare con personale medico ed infermieristico della UU.OO. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, enti pubblici, strutture sanitarie, associazioni e altre realtà del terzo settore per programmi di assistenza integrata;
- f) promuovere l'informazione e la sensibilizzazione a livello della cittadinanza, delle autorità e delle istituzioni sulle problematiche che i neonati e i bambini possono presentare includendo anche il periodo perinatale, prenatale nella fase immediatamente post natale, durante degenze ospedaliere anche a lungo termine nel corso della vita successiva nonché sulle ripercussioni che la nascita di un bambino affetto da malattia inguaribile può comportare per l'intera famiglia, attraverso la programmazione di corsi di primo soccorso pediatrico, manovre salvavita e BLSD/sanitari/laici;
- g) sostenere qualsiasi iniziativa utile per migliorare l'assistenza del nascituro, neonato e bambino nonché la diagnosi ed il trattamento precoce delle malattie inguaribili dell'età pediatrica;
- h) promuovere l'assistenza domiciliare e presso strutture sanitarie per bambini e neonati con malattie gravi, degenerative o perinatali;
- i) supportare l'accompagnamento psicologico, sociale ed educativo per famiglie, caregiver e professionisti;
- j) favorire la creazione di un hospice pediatrico;
- k) supportare e sostenere la ricerca, la terapia e l'attività di gestione del dolore, dei sintomi e miglioramento della qualità di vita in età pediatrica e perinatale;
- l) supportare e sostenere lo studio e la specializzazione dei medici nell'ambito delle cure palliative e comunque inerenti all'oggetto e all'attività dell'associazione;
- m) promuovere attività di ricerca-azione e monitoraggio qualitativo dei servizi offerti, nel rispetto della normativa vigente in materia di sanità, privacy e tutela del minore e del neonato;
- n) promuovere i diritti del bambino e della famiglia, sostegno alla pianificazione delle cure in contesto perinatale e familiare.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo

criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO II

DELLA VITA ASSOCIATIVA

Articolo 5 - Soci

A) Numero degli associati

Il numero dei soci è illimitato. L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche 7 (sette) o giuridiche 3 (tre) richiesto dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nell'Associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di volontariato, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che nella domanda di ammissione dichiarino di:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

B) Categorie di associati:

Tutti i soci sono ordinari:

- sono i soci fondatori che hanno contribuito alla costituzione del sodalizio e ne condividono le finalità e gli scopi;
- coloro che successivamente alla costituzione dell'associazione intendono parteciparvi perché ne condividono le finalità e gli scopi.

C) Ammissione

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a) indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

D) Diritti e doveri

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.

Gli associati hanno diritto di godere dell'elettorato attivo e se maggiorenni godere anche dell'elettorato passivo. Per i soci minorenni il diritto al voto è esercitato dal loro esercente la responsabilità genitoriale mentre, per le persone giuridiche e/o enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro rappresentanti legali e/o mandatari.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.

La qualità di associato è intrasmissibile e non può essere collegata in alcuna forma alla titolarità delle azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 6 - Perdita della qualità di socio

1. La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può perdere la qualità di socio per:
 - a) decesso;
 - b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'Assemblea, previa proposta del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
 - c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
 - d) espulsione: l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione e nei seguenti altri casi:
 - 1) se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte che contravvengono il rispetto dei principi di legalità e di giustizia sociale sui quali è basata l'Associazione;
 - 2) se il soggetto pone o abbia posto condotte accertate dall'autorità giudiziaria come penalmente rilevanti;

- 3) se il soggetto, anche attraverso nuovi mezzi di comunicazione di massa, pone condotte e comportamenti lesivi del rispetto della libertà e della dignità della persona;
- 4) se il soggetto pone una qualsiasi forma di adesione a movimenti formati in maniera anche solo ideologica, in violazione della dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana.

2. L'Assemblea delibera l'espulsione su istanza del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per gli atti sopra descritti che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

3. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

TITOLO III

DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario ed il Tesoriere;
- f) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- g) l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Articolo 8 - Assemblea degli Associati

A) Competenza

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinaria e straordinaria.

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove necessario per legge;
- approva il Regolamento Generale dell'Associazione e sue eventuali integrazioni e/o modifiche;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

B) Convocazione

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 3 (tre) membri del Consiglio Direttivo stesso oppure da 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione e che prevenga agli aventi diritto almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 10 (dieci) giorni nel libro degli associati. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di

1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 2 (due) deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio, nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee.

Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, se nominato.

E) Maggioranze

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 (trenta) minuti dall'orario di convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 9 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto dell'organizzazione, sullo scioglimento e la liquidazione, sulla devoluzione del patrimonio e sulla trasformazione, fusione e scissione della stessa.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, l'Assemblea Straordinaria è costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e di almeno la metà in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per l'Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nei commi precedenti, si applicano le regole dell'Assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

A) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di membri variabile da 3 (tre) a 9 (nove) determinato dall'assemblea in sede di nomina.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti fra gli associati persone fisiche o anche tra gli aderenti degli enti associati e da questi indicati. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. I consiglieri sono rieleggibili.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto o dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente di Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, un Segretario Generale e un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri subentra il primo (e successivi) dei non eletti; il consigliere (o consiglieri) subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio decade l'intero organo e il Presidente deve

convocare entro 15(quindici)giorni l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

B) Funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- nominare il Presidente ed il Vicepresidente;
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli Associati;
- provvedere in merito all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se necessario il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche ed Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Imprese), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere ed organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

c) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola almeno una volta ogni 2 (due) mesi previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo, se nominato.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato, siano stati informati e non vi si oppongono. Nel caso in cui sia composto soltanto da 3 (tre) componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- 1) che sia consentito al Presidente del Consiglio Direttivo l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- 2) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- 3) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti

all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri d'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto; si applica il disposto dell'articolo 2475-ter del codice civile.

Articolo 11 - Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto all'interno del Consiglio.

La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l'Associazione in qualunque grado.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, inoltre:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne coordina il lavoro;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'Associazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- può formulare proposte e deliberazioni al Consiglio Direttivo;
- può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti un Vicepresidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Articolo 12 - Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vicepresidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 13 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata ad un Notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del libro verbali del Consiglio Direttivo e del libro degli Associati.

Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul concreto ordinamento.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 - Revisione Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla legge e dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti; l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV

PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 16 - Patrimonio dell'Associazione e Risorse Economiche

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;

- g. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
- h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 17 - Bilancio

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va (1 gennaio-31 dicembre) dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 300.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore - o se facoltativamente deliberato dai propri organi -

l'Associazione elabora ed approva il bilancio sociale - secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 18 - Libri Sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo tenuto a cura dello stesso organo;
- e) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- f) Il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi attraverso presentazione di richiesta scritta presentata a mano in cartaceo al Presidente o alla casella di posta elettronica dell'associazione e saranno messi a disposizione nei termini di 15 giorni

Articolo 19 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

TITOLO V

LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 20 - Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito che sarà retribuito ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Articolo 21 - Personale volontario

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Il personale volontario è assicurato per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 - Devoluzione del patrimonio

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma primo, del D.Lgs. 117/2017, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo e comunque nel rispetto della disciplina contenuta nell'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 23 - Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra i soci, tra i soci e gli organi sociali e tra i singoli organi sociali deve essere devoluta alla procedura di conciliazione amichevole. Tale procedura verrà avviata da un conciliatore il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

Il conciliatore qualora non individuato preventivamente dall'assemblea dei soci è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo, dal Tribunale di Perugia entro 30 (trenta) giorni. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Articolo 24 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il presente statuto composto di 24 (ventiquattro) pagine e articoli ed è stato approvato dall'Associazione.

Deruta, lì 16 Settembre 2025.

VALENTINA PATACCA



VALTER FALZETTI



RENZO PATACCA



GIOVANNINA DAMIANO



RICCARDO MICHELE

Veronica Cagnoni

VERONICA CACAGNONI

MAURIZIO SDOGA

